

ASSOCIAZIONE

"TOKO FILM FESTIVAL"

Sede legale: Via Giovanni Camera, 84 Sala Consilina (SA)

C.F.: 92016740653

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

del 02/03/2026

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS);
2. Modifica della denominazione sociale da "Toko Film Festival" in "Toko APS" (Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore), con effetto dalla data di iscrizione nel RUNTS;
3. Approvazione del nuovo testo statutario composto da 32 articoli;
4. Conferimento dei poteri al Presidente per gli adempimenti conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

APERTURA DEI LAVORI – VERIFICA DELLA COSTITUZIONE

L'anno 2026, il giorno 3 del mese di marzo alle ore 21:00, in Sala Consilina (SA), presso la sede associativa situata in Via Giovanni Camera si è riunita in seduta straordinaria l'Assemblea degli associati dell'Associazione "Toko Film Festival".

La riunione è stata regolarmente convocata con avviso scritto inviato a tutti gli associati in data 01/02/2026, tramite posta elettronica (lettera raccomandata / posta elettronica / altro), con anticipo non inferiore a otto giorni rispetto alla data odierna, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello Statuto vigente, con indicazione dell'ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto vigente, il Presidente dell'Associazione, Sig./Sig.ra Luigi D'Auria, il/la quale invita il/la Sig./Sig.ra Davide Marra a fungere da Segretario verbalizzante. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente constata e dichiara:

- che l'Assemblea è convocata in prima convocazione (prima / seconda);
- che il numero complessivo degli associati iscritti nel libro degli associati e aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente (iscritti da almeno 3 mesi e in regola con la quota associativa) è pari a n. 39;
- che risultano presenti/rappresentati n. 25 associati aventi diritto di voto, come da foglio presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- che n. 25 associati sono presenti personalmente e n. 0 sono rappresentati per delega scritta;
- che l'Assemblea è pertanto validamente costituita in prima convocazione ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto vigente, essendo presenti/rappresentati n. 25 associati su n. 39 aventi diritto di voto, corrispondenti al 64% (superiore ai 3/4 richiesti in prima convocazione / superiore alla metà più uno richiesta in seconda convocazione).

Il Presidente dichiara aperta la seduta e introduce i lavori.

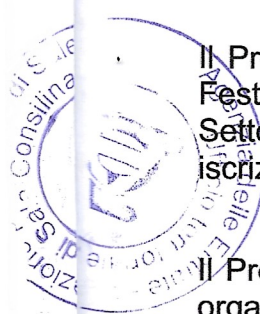
PUNTO 1 E 2 – ADEGUAMENTO STATUTO AL CTS E MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE

Il Presidente illustra all'Assemblea la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS"), al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, con i conseguenti benefici fiscali e agevolativi previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente illustra in particolare le principali novità introdotte dal nuovo testo statutario rispetto al precedente, tra cui:

- la specificazione puntuale delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS (lettere d, i, k, l, v), con riferimento normativo espresso;
- l'indicazione del numero minimo obbligatorio di 7 (sette) soci persone fisiche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, CTS, con le conseguenze in caso di mancato reintegro;
- l'obbligo di utilizzo dell'indicazione "ETS" (Ente del Terzo Settore) negli atti e nella corrispondenza, ai sensi dell'art. 12 CTS, in aggiunta all'acronimo "APS";

- il divieto esplicito di discriminazioni nell'ammissione degli associati, ai sensi dell'art. 35, comma 2, CTS;
- la disciplina del bilancio di esercizio conforme all'art. 13 CTS (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), con soglia corretta per il rendiconto per cassa fissata a € 220.000;
- il bilancio sociale obbligatorio oltre 1 milione di euro di ricavi (art. 14 CTS) e la pubblicazione degli emolumenti oltre € 100.000;
- il divieto di distribuzione indiretta degli utili con elencazione completa delle fattispecie ai sensi dell'art. 8, comma 3, CTS, incluso il riferimento ai parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado;
- il rapporto retributivo massimo 1:8 tra lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 16 CTS;
- la precisazione che il potere di rappresentanza del Presidente è generale e le limitazioni devono essere iscritte nel RUNTS per essere opponibili ai terzi;
- la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 CTS.



Il Presidente illustra altresì la modifica della denominazione sociale da "Toko Film Festival" in "Toko APS" (Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 35, comma 5, e dell'art. 12 del CTS, con effetto dalla data di iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente dà lettura integrale del nuovo testo statutario, composto da 32 articoli organizzati in 8 Titoli, già messo a disposizione degli associati in tempo utile prima della riunione.

Si apre la discussione. [Eventuali interventi: _____].

Nessun altro chiede di intervenire. Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

PUNTO 3 – VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

Il Presidente pone in votazione, con voto palese (/ scrutinio segreto su richiesta), l'approvazione del nuovo testo statutario così come illustrato e letto, comprensivo della modifica della denominazione sociale.

Esito della votazione:

Voti favorevoli: n. 25
Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Il Presidente constata che la deliberazione è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art. 15, comma 2, dello Statuto vigente.

DELIBERA N. 1

L'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Toko Film Festival", riunita in data odierna, VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni; VISTA la necessità di adeguare lo Statuto associativo alle disposizioni del predetto Codice ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, sezione APS; UDITA la relazione del Presidente; **DELIBERA** 1. di approvare integralmente il nuovo testo statutario, composto da 32 articoli organizzati in 8 Titoli, allegato al presente verbale sotto la lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale; 2. di approvare la modifica della denominazione sociale da "Toko Film Festival" in "Toko APS" (Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore), ai sensi degli artt. 12 e 35, comma 5, del CTS, con effetto dalla data di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, sezione APS.

PUNTO 4 – CONFERIMENTO POTERI AL PRESIDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il Presidente illustra la necessità di conferire specifici poteri per compiere tutti gli atti necessari ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS. Pone in votazione il seguente punto.

Esito della votazione: 25 favorevoli – 0 contrari – 0 astenuti.

DELIBERA N. 2

L'Assemblea straordinaria **DELIBERA** di conferire al Presidente, Sig./Sig.ra Luigi D'Auria, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti necessari ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, e in particolare: a) depositare il presente verbale e il nuovo testo statutario presso l'Ufficio RUNTS competente; b) registrare il presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate; c) compiere ogni ulteriore atto, adempimento o comunicazione richiesti dalla normativa vigente e dalle autorità competenti; d) sottoscrivere eventuali atti integrativi o rettificativi di natura meramente formale necessari ai fini dell'iscrizione, senza necessità di ulteriore convocazione assembleare.

PUNTO 5 – VARIE ED EVENTUALI

Nessun argomento ulteriore da trattare. / [Eventuali comunicazioni: _____].

CHIUSURA DEI LAVORI

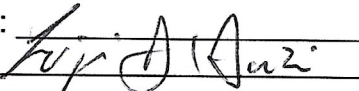
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 23:00.

Il presente verbale, letto e approvato seduta stante dall'Assemblea, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Sala Consilina (SA), 02/03/2026

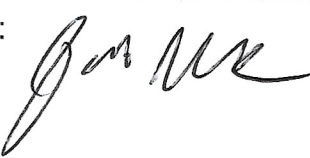
Il Presidente dell'Assemblea

Sig./Sig.ra LUIGI DI AURIA

Firma: 

Il Segretario verbalizzante

Sig./Sig.ra DAVIDE MARINA

Firma: 

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE

- A – Foglio presenze con l'elenco degli associati presenti e/o rappresentati per delega, con le relative firme
- B.– Nuovo testo integrale dello Statuto di "Toko APS" (32 articoli)
- C – Deleghe scritte degli associati rappresentati (se presenti)

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"TOKO APS"

Ente del Terzo Settore

Adeguato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche "CTS"), e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Toko APS", di seguito indicata anche come "Associazione", organizzata ai sensi degli articoli 35 e seguenti del CTS.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sala Consilina (SA). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede apposita delibera del Consiglio Direttivo e la successiva comunicazione agli uffici competenti, ivi compreso l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Salerno, ferma restando la possibilità di operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, anche in altri Comuni, previa delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.

Art. 2 – Utilizzo della denominazione, dell'acronimo APS e dell'indicazione ETS

1. L'Associazione, in quanto iscritta nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizza obbligatoriamente nella denominazione sociale l'acronimo "APS" ovvero l'indicazione per esteso di "Associazione di Promozione Sociale", ai sensi dell'art. 35, comma 5, del CTS.
2. L'Associazione deve utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Ai sensi dell'art. 12 del CTS, la denominazione sociale deve altresì contenere l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Di tale indicazione deve farsi uso obbligatorio in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- a) lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS.

4. In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità specifiche:

- a) promuovere la conoscenza di esperienze cinematografiche significative per il loro valore culturale e sociale, riconoscendo nel cinema la grande capacità di comunicare con immediatezza valori, emozioni e sensazioni;
- b) sensibilizzare all'arte cinematografica, e in particolar modo a quella del cortometraggio, organizzando progetti educativi, soprattutto diretti ai più giovani per far rinascere l'amore per il cinema come mezzo educativo e di comunicazione;
- c) educare i cittadini, attraverso la visione di lavori cinematografici realizzati in altri Paesi, ad avere una visione globale, internazionale e interculturale, al fine di promuovere una vera cultura di pace, di non violenza e di accoglienza;
- d) sensibilizzare i cittadini, e soprattutto bambini e giovani, all'arte cinematografica individuando il cinema come strumento per un migliore sviluppo della personalità in tutte le sue espressioni;
- e) contribuire alla riqualificazione territoriale, veicolando il turismo culturale sostenendo iniziative innovative e creando opportunità lavorative nel settore culturale;
- f) ricercare e valorizzare il materiale cinematografico esistente nel territorio del Vallo di Diano e delle aree limitrofe, al fine di coinvolgere i residenti in un processo finalizzato a rafforzare le proprie origini, tradizioni, storia, cultura e identità.

Art. 4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) organizzazione di festival, rassegne, proiezioni cinematografiche e audiovisive

- b) realizzazione di laboratori, workshop, corsi e seminari di formazione nel campo cinematografico, teatrale, musicale, fotografico e letterario;
- c) organizzazione di eventi culturali, artistici, ricreativi e di intrattenimento;
- d) promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale legate al territorio;
- e) produzione e diffusione di contenuti audiovisivi, editoriali e multimediali;
- f) creazione di reti e collaborazioni con altri enti, istituzioni, scuole e università;
- g) attività di ricerca, documentazione e archiviazione del patrimonio cinematografico e culturale locale;
- h) ogni altra attività connessa e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, che è tenuto a documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in apposita annotazione al bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.

3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. È vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'ammissione degli associati e nel trattamento degli stessi, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del CTS.

Art. 6 – Associati

1. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette (7) persone fisiche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati persone fisiche dovesse scendere al di sotto di tale minimo, esso dovrà essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS ai sensi dell'art. 35, comma 1-bis, del CTS, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione.
2. Possono essere ammesse come associate dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del CTS.
3. Possono altresì essere ammessi come associati le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero degli enti associati diversi dalle Associazioni di Promozione Sociale non sia

superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CTS.

4. Gli enti giuridici associati sono rappresentati dal rispettivo legale rappresentante ovvero da altro soggetto appositamente delegato dall'organo di amministrazione dell'ente.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di accettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, di osservare le deliberazioni degli organi sociali e di partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda entro sessanta (60) giorni dalla sua presentazione, ai sensi dell'art. 23 del CTS, applicando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta (30) giorni dalla data della deliberazione; contestualmente, l'associato è iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. L'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CTS. La decisione sull'appello è di competenza della prima Assemblea ordinaria utile. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto;
- b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del CTS. A tal fine, l'associato deve presentare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo di quindici (15) giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona incaricata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea disciplinato dall'art. 16, comma 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno i seguenti doveri:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;



- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome e la reputazione;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) partecipare attivamente alla vita associativa, compatibilmente con le proprie possibilità.
4. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del CTS.

Art. 9 – Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta (180) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) morte dell'associato persona fisica o estinzione dell'ente associato.
2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo con delibera motivata e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. L'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CTS. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
4. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 10 – I volontari e l'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del CTS.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del CTS.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CTS.



4. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 11 – Volontari e personale retribuito

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CTS.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ai sensi dell'art. 36 del CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

4. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ai sensi dell'art. 16 del CTS. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
- e) il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del CTS.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, ai sensi dell'art. 25 del CTS.

3. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'esercizio delle funzioni.

Art. 13 – Assemblea: composizione, convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino a un massimo di un (1) altro associato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del CTS, che consente tale deroga in senso più restrittivo rispetto al limite legale.



3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata di almeno un quinto (1/5) degli associati, indirizzata al Consiglio Direttivo.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla richiesta; l'Assemblea deve svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno otto (8) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CTS, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale e partecipare alla votazione.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato designato dall'Assemblea stessa.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza esclusiva a, ai sensi dell'art. 25 del CTS:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora ne ricorrano le condizioni;
- g) nominare e revocare il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale, qualora ne ricorrano le condizioni;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 28 del CTS;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.



3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva a, ai sensi dell'art. 25 del CTS:

- a) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. Lo stesso quorum si applica per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 16 – Regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CTS.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del CTS, sempre che siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa. Gli associati non iscritti da almeno tre mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto degli associati minorenni è riconosciuto automaticamente dalla prima Assemblea utile successiva al raggiungimento della maggiore età.

4. Le votazioni si svolgono ordinariamente con voto palese; si procede con scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti aventi diritto di voto, ovvero per le votazioni riguardanti le persone.

Art. 17 – Consiglio Direttivo: composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) membri, compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

2. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del CTS.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile.

4. I Consiglieri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Art. 18 – Consiglio Direttivo: convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, che deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro (4) giorni prima della data della riunione.

3. In mancanza di formale convocazione o di rispetto dei termini di preavviso, sono comunque valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, salvo che per le votazioni riguardanti le persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha in particolare il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- d) nominare il Vicepresidente e l'eventuale Segretario tra i propri membri;
- e) deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) determinare l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) deliberare in merito ai rapporti di lavoro con dipendenti, collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali di propria competenza;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale;

- m) compiere tutti gli atti e adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione delle finalità istituzionali.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopravvenute cause di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 3;
 - d) perdita della qualità di associato.
2. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, che delibera sulla loro conferma.
3. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. Il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età convoca l'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni per procedere a nuova elezione.

Art. 21 – Il Presidente: poteri e durata

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, salve le limitazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo e iscritte nel RUNTS.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra gli associati.
3. Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici (15) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 22 – Decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
- a) dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopravvenute cause di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 3;
 - d) perdita della qualità di associato.



2. In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età convoca l'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS. Se collegiale, è composto da tre (3) membri, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di controllo anche in assenza dell'obbligo di legge.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere indipendenti e non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione.

3. L'Organo di controllo rimane in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

4. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabile;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- e) partecipa alle riunioni dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio, e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del CTS, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, qualora sia composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante per l'espletamento del proprio mandato.

7. Ai membri dell'Organo di controllo non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata nei casi previsti dall'art. 31 del CTS.

2. La revisione legale è affidata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, oppure all'Organo di controllo, se composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali

1. Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392 e seguenti del Codice civile in quanto compatibili, nonché dell'art. 28 del CTS.



2. I componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono ai sensi delle disposizioni previste dal Codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V – LIBRI SOCIALI

Art. 26 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri obbligatori, ai sensi dell'art. 15 del CTS:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato;
- e) il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera c) è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1, lettera c), del presente Statuto.

TITOLO VI – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 27 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CTS.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del CTS, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, nonché ai loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano esse stesse oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 28 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e delle norme vigenti in materia.

Art. 29 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ossia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno e depositato presso il RUNTS entro la stessa data, ai sensi dell'art. 13 del CTS.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del CTS.
4. L'Associazione, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a duecentoventimila (220.000) euro, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CTS, secondo i modelli definiti con decreto ministeriale.
5. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni associato può prenderne visione.

Art. 30 – Bilancio sociale e pubblicazioni obbligatorie

1. L'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, del CTS, ovvero quando i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a un milione (1.000.000) di euro.



2. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, ed è depositato presso il RUNTS e pubblicato nel sito internet dell'Associazione, ove esistente.
3. L'Associazione, quando i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino centomila (100.000) euro annui, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CTS.

TITOLO VII – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente per territorio e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. Il parere dell'Ufficio del RUNTS è reso entro trenta (30) giorni dalla richiesta; decorso tale termine senza pronuncia, il parere si intende reso positivamente, ai sensi dell'art. 9 del CTS.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, le relative disposizioni attuative, il Codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.
2. Tutte le clausole del presente Statuto devono essere interpretate in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. In caso di contrasto tra una clausola del presente Statuto e le norme inderogabili del CTS, prevalgono queste ultime.

* * *

Il presente Statuto, composto da 32 articoli organizzati in 8 Titoli, è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.



I sottoscrittori:

2. Qm m firma:

3. Nichelle Lapardo firma:

4. Alma R. firma:

5. _____ firma:

6. _____ firma:

7. _____ firma:

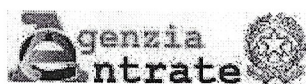
Registrato a Sala Consiliare il 20-03-2016
 al n° 78 mod. 3 Vol.
 a sette Euro x Trans. pro 2 an



Decreto del Rettore del Direttore Provinciale

BDS No. 1 / 20 22

Il Funzionario Tributario
GAMBETTA Rocco



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALA CONSILINA

Registrazione di Atto Privato

Il 10/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE2 , serie 3 , numero 71

data di stipula: 02/03/2026

ident.vo telematico: TE226L000071000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: FRRLSN94L12G793S

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	CONFERIMENTO PER COSTIT. REL. A RAPPORTI DI NATURA VARIA

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

DRALGU94T03I470M	92016740653			
------------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: